

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2527

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NUCCI MAURO, PERUGINI, NICOTRA, NENNA D'ANTONIO,
MEROLLI, BOSCO BRUNO, NAPOLI, PUIJA**

Presentata il 7 febbraio 1985

Obbligatorietà della liquidazione da parte degli ordini e collegi professionali delle parcelle relative a prestazioni degli ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi, geometri, periti agrari e periti industriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il vigente codice civile, nel capo II del libro quinto, determina il sistema di graduazione delle fonti normative che individuano i criteri preposti alla quantificazione dei compensi spettanti agli esercenti libere professioni in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni d'opera rese. In proposito l'articolo 2233 del codice civile stabilisce che « il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe e gli usi, è determinato dal giudice ... ».

La proposta di legge tende a migliorare la disciplina giuridica diretta a rendere più agevole la determinazione dell'onorario spettante ad un largo settore della libera professione, precisamente a quello tecnico, che raggruppa le professioni liberali dell'ingegnere, dell'archi-

tetto, del geologo, del dottore agronomo, del geometra, del perito agrario e del perito industriale.

Nell'attuale assetto normativo (sulla tariffa professionale: ingegneri ed architetti: legge 2 marzo 1949, n. 143, legge n. 404 del 1977; geologi: decreto ministeriale 18 novembre 1971, in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971; dottori agronomi: decreto ministeriale 12 marzo 1979 in *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 23 marzo 1979; geometri: legge 2 marzo 1949, n. 144 in *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1949; periti industriali: legge 12 marzo 1957, n. 146 in *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1957 n. 85; periti agrari: decreto ministeriale 23 maggio 1981 in *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981), nel caso di committenza pubblica, non vige il principio del minimo tariffario inderoga-

bile e la convenzione tra le parti (accordo) è la fonte primaria ed illimitata di determinazione del compenso al professionista; nel caso di committenza privata un limite sussiste soltanto negli importi inferiori, perché in questo settore vige il principio del minimo inderogabile della tariffa.

Nell'un caso come nell'altro, il problema è quello dell'effettivo accertamento della corresponsione di un compenso giusto ed adeguato; di un compenso cioè, che remunererà il professionista per le prestazioni effettivamente rese e costituisca un incentivo individuale a migliorare la qualità delle prestazioni anche nell'interesse generale e, nel contempo, non sia ingiustamente gravoso per il committente.

Il diritto del professionista ad ottenere il giusto compenso e la corrispettiva limitazione della sua pretesa a tale giusto compenso e non oltre, costituisce un aspetto di quelle regole di comportamento che vanno sotto il nome di « deontologia professionale », per il riflesso che esse hanno nell'ambito della categoria professionale, complessivamente considerata.

Invero la fissazione dei compensi vili, non rispondenti all'effettiva quantità e qualità delle prestazioni rese, implica un'illecita concorrenza nei confronti degli altri colleghi professionisti e denota un comportamento lesivo del decoro e della dignità professionale, laddove la pretesa di compensi esosi egualmente, in senso opposto, concretizza un comportamento riprovevole.

Nell'attuale assetto normativo di ogni professione citata [ordinamento professionale: a) ingegneri ed architetti: legge 24 giugno 1923, n. 1395; regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382; b) geologi: legge 3 febbraio 1963, n. 112, decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, legge 26 luglio 1966, n. 616; delibera del Consiglio nazionale dei geologi del 20 settembre 1971; c) dottori agronomi: legge 7 gennaio 1976, n. 3; d) geometri: regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, decreto legislativo

luogotenenziale 23 novembre 1955, n. 382; e) periti industriali: regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382; f) periti agrari: legge 28 marzo 1968, n. 434] gli ordini e collegi professionali (95 per ciascuna professione, strutturati su base provinciale) sono gli organismi ai quali spetta l'elaborazione e l'emanazione di regole deontologiche ed ai quali, in particolare, è assegnata la funzione di controllo della congruità delle parcelle dei professionisti anche quale presupposto dell'emanazione di decisioni da parte dell'autorità giudiziaria (cfr. articolo 2233 del codice civile e 636 del codice di procedura civile). Autorevole e recente riconoscimento della funzione di controllo degli ordini e collegi sulle parcelle è contenuto nell'articolo 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

La proposta di legge che segue, in armonia con i principi ispiratori della legislazione vigente, non fa che fornire agli ordini e collegi professionali un valido strumento per rendere, nell'interesse generale, effettiva e pregnante quella funzione di vigilanza sull'esercizio della professione diretta ad evitare fatti indecorosi, ad accertare ed eliminare l'esercizio dell'attività in costanza di incompatibilità, a riqualificare la prestazione nell'interesse dell'utenza e, quindi, di tutti.

Il nuovo strumento finisce, per realizzare, sia pure indirettamente, altra finalità, non meno importante nell'attuale condizione storica del nostro Paese; e contribuirà a rendere trasparenti e facilmente individuabili i ricavi da libera professione con inevitabile e consistente restrizione dell'area dell'evasione.

Agli scopi enumerati, del massimo rilievo, risponde, dunque, il principio dell'obbligatorietà della liquidazione, da parte degli ordini e collegi professionali, delle parcelle relative a prestazioni professionali; principio che, nella formulazione delle disposizioni, è asserito nella sua massima ampiezza.

Invero il provvedimento di liquidazione — che è inteso in senso tecnico come provvedimento, che renda il credito certo

nel suo ammontare, liquido ed esigibile — deve intervenire in relazione a compensi dovuti per le prestazioni rese a privati o ad enti pubblici, qualunque sia la fonte attributiva dell'incarico (articolo 1).

Esso, oltre che come titolo per l'esazione, assume il carattere di elemento di prova della maturazione del credito, donde la necessità che una copia di esso rimanga agli atti dell'ordine o collegio e possa essere richiesta da chiunque dimostri di avervi interesse (articolo 1, ultimo comma).

L'articolo 2 definisce gli aspetti regolamentari, inerenti l'obbligo e l'iniziativa della sottoposizione della parcella alla liquidazione, le conseguenze della violazione dell'obbligo stesso; il potere dell'ordine o del collegio. Quanto a quest'ultimo aspetto, si sottolinea l'opportunità di una motivazione della richiesta dell'ordine o collegio (articolo 2, secondo comma) onde evitare che il professionista sia chiamato a rendere conto ed a provare fatti

per i quali potrebbe non possedere prove specifiche; è comunque evidente che l'ordine o collegio, nella sua « istruttoria », potrà sempre chiedere chiarimenti al professionista.

Le prestazioni professionali dei tecnici citati spesso sono espletate in funzione dell'emanazione di provvedimenti, da parte della pubblica amministrazione, inerenti le opere cui esse si riferiscono; donde la previsione (articolo 3) che il provvedimento di liquidazione in questione si ponga come presupposto — in senso giuridico — dell'adozione di provvedimenti concessori, autorizzatori (licenze, autorizzazioni in senso stretto, ecc.), limitazioni di diritti (imposizioni di servitù, espropriazioni ecc.), di controllo (approvazioni, ecc.).

Gli scopi che la proposta intende perseguire e realizzare sono di notevole importanza per le categorie professionali e per la collettività nazionale nell'interesse della quale essi concretamente operano.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le parcelle dei compensi dovuti all'ingegnere, all'architetto, al geologo, al dottore agronomo, al geometra, al perito agrario ed al perito industriale, per prestazioni rese ai privati ovvero allo Stato o a qualsiasi ente pubblico, relativi ad incarichi comunque conferiti per prestazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere sottoposte, secondo i rispettivi ordinamenti vigenti, alla liquidazione dell'ordine e collegio professionale di appartenenza, che adotta apposito provvedimento da riportarsi in calce alla parcella.

Il provvedimento di liquidazione è redatto in triplice esemplare, uno in bollo e due in carta semplice. Due sono consegnati al professionista, che invierà quello in bollo al committente. Il terzo rimane agli atti dell'ordine o collegio, che è tenuto a rilasciarne copia autentica a chiunque dimostri di averne interesse.

Le parcelle prive del provvedimento di liquidazione non costituiscono titolo per l'esazione, neppure parziale, del credito.

Esse, non sono, né sostituiscono la fattura ai fini fiscali, che verrà emessa, successivamente, all'atto del pagamento dell'onorario.

ART. 2.

L'obbligo della richiesta all'ordine o collegio professionale dell'emissione del provvedimento di liquidazione grava sul professionista; la tassa per il rilascio del provvedimento è anticipata dal professionista con diritto di rivalsa a carico del committente.

La violazione di tale obbligo da parte del professionista, ove non configuri più

grave mancanza, costituisce infrazione disciplinare.

Al fine dell'emanazione del provvedimento di liquidazione, l'ordine o collegio competente può, con richiesta motivata, esigere che il professionista produca gli atti e i documenti che siano necessari alla verifica dell'esecuzione, da parte del professionista, delle prestazioni elencate nella parcella.

L'ordine o collegio ha facoltà di chiedere al committente, privato od ente pubblico, di fornire notizie in merito a fatti od atti relativi all'incarico cui la parcella si riferisce.

ART. 3.

È fatto divieto a tutti gli organi della pubblica amministrazione, nonché a qualsiasi ente od autorità amministrativa di rilasciare provvedimenti concessori, autorizzatori o di controllo, se non è stato depositato il provvedimento di liquidazione previsto dai precedenti articoli. La violazione del divieto importa la nullità dell'atto amministrativo.